In Nuovo Archivio Veneto, N. S. t. 10, p. 1 (1905)

ARMIDA SACCHETTI

PER IL POSSESSO DI TOLMINO

EPISODIO DI STORIA CIVIDALESE

VENEZIA
PREM. STAB. TIP.-LIT. VISENTINI CAV. FEDERICO
1905

ARMIDA SACCHETTI

PER IL PDSSESSO DI TOLMINO

EPISODIO DI STORIA CIVIDALESE

VENEZIA
PREM. STAB. TIP.-LIT. VISENTINI CAV. FEDERICO
1905

Il luglio 1419 la città di Cividale, non ancora bene uscita da una lunga lotta contro il Patriarca, strinse alleanza colla Repubblica veneta. Le due parti contraenti si perdonarono reciprocamente le offese, si obbligarono ad aprirsi l'una all'altra le vie alle merci per terra e per acqua, Cividale promise libero passaggio e vitto a prezzo equo agli armati veneziani, si scambiarono pegni. Tale alleanza ebbe carattere particolarmente ostile alla Casa d'Austria e stabilì che « dicta comunitas civi-
» tatis Austriae sit et esse debeat inimica domini regis
» romanorum et hungarie et esse contra quamcumque
» potentiam descendentem de partibus superioribus pro
» damnificando Illustrissimum ducale dominium vene-
» tiarum .... ».

Da parte loro i Veneziani promisero aiuto e difesa a Cividale *contro i nemici della Repubblica* e aggiunsero la clausola « *se il ducal dominio farà pace col re dei Romani o col Patriarca, l'alleata starà a detta pace e tregua* (1) ». Nonostante la bilateralità dei patti e degli obblighi, risultano però migliori le condizioni di Venezia, che si obbliga a difendere la città amica solo contro i propri nemici.

---

(1) V. Instrumentum pacis inter serenissimum ducale dominium venetiarum et magnificam Comunitatem civitatis Austriae. — Nozze Pollis-Gabrici, Cividale 1887.

Alla pace colla Chiesa, per la quale la Serenissima subentrò nei diritti del Patriarcato, Cividale aderì solo implicitamente, coll' adesione del Parlamento della Patria, nel quale era rappresentata. Dopo questa pace non è ben chiaro quale fosse la condizione di Cividale nei rapporti colla Repubblica: non si considerò soggetta, poichè anche gli stati esteri continuarono per lungo tempo a ritenerla sovrana di sè, ma essa non comparve più come tale in alcun atto politico di qualche importanza (1).

Non tutti i cittadini però erano affezionati alla Serenissima: ragioni economiche e ragioni politiche dividevano il partito dei nobili da quello dei popolari, i primi favorevoli ancora all' Austria, da cui speravano aiuti per riuscire al trionfo, gli altri a Venezia, da cui speravano maggiore giustizia.

La Repubblica, contro le sue abitudini e contro l' indole stessa del suo governo, si fece protettrice del partito popolare, e l' anno 1491, per mezzo del Luogotenente della Patria, concesse al *rengo*, o assemblea popolare, parte dell' antica autorità, contro la quale protestavano i nobili; ma impose altresì l' obligo di procedere alla fortificazione della città per la *conservazione della Clarissima Signoria* e alle *artigliarie et munitioni* per la difesa. Le discordie tuttavia non si assopirono subito, e ne abbiamo prove anche dopo la guerra mossa dalla lega di Cambrai (2).

Quanto debole sostenitrice però fosse Venezia dei diritti dell' alleata si vide più tardi, quando, nelle frequenti paci conchiuse col Re dei Romani nella prima metà del secolo XVI, e particolarmente nel compro-

---

(1) Giusto Grion, *Guida storica di Cividale*, p. 88.

(2) P. S. Leicht, *Un programma di parte democratica in Friuli nel cinquecento* in: *Studi e frammenti*. Udine 1903, p. 105.

messo di Trento del 1535, sacrificò le terre di Tolmino e di Plezzo, già soggette a Cividale, quantunque la città protestasse intervenendo direttamente al congresso degli arbitri per mezzo di un rappresentante, Antonio Canussio, che la difese con tutta l'energia. Tale intervento del messo cividalese e il lungo agitarsi delle questioni riguardanti i due possessi ricordati, mi parve fatto degno di qualche attenzione, tanto più che il numero dei documenti ad esso relativi conservati nel R. Museo e Archivio di Cividale, permette di seguirlo in quasi tutto il suo svolgersi (1). Io mi compiacqui di occuparmene non solo per interessamento alla storia di paesi che, sacrificati una volta dalla Repubblica, non furono più restituiti ai legittimi possessori, ma anche perchè rappresenta gli ultimi conati di una volontà che non aveva ormai più forza sufficiente per sostenersi contro l'avidità dei conquistatori e l'opportunismo dei governanti.

***

« Poco più in su di Canale lasciando alla destra la » pingue gola dell' Idria e del Bacia, si apre un' ampia » valle e si presenta Tolmino. Questo nome è una cara » conoscenza fatta nei documenti delle biblioteche e degli archivi. Sopra la villa stava il guscio di una torre » reliquia di vassallaggio feudale; il campanile raccoglie » sotto di sè abitazioni nuove, nette, bianche, appena » spalmate di calce fresca (2) ». Tale posizione ebbe una

(1) Sento il dovere di rendere qui vive grazie al dott. Gino Fogolari, già Direttore del Museo Cividalese, che mi fu largo di aiuto illuminato e paziente.

(2) Giuseppe Caprin, *Alpi Giulie*, p. 29. V. anche la descrizione che ne fa Monsignor d' Ischia, *Historia della principal contea di Gorizia*, ed. Gorizia 1899, p. 58: « Vi è pure Tulmino col Castello in

grande importanza strategica e fu propugnacolo, per qualche tempo, del Patriarcato, poi fortezza di Cividale, infine possesso austriaco.

Attraverso le Alpi Giulie una sola strada conduceva da Plezzo a Caporetto: quì si divideva in due: una per Staroselo a Cividale, la così detta strada del Pulfero, lungo la valle del Natisone; l' altra da Caporetto per Tolmino giungeva a Gorizia lungo la valle dell' Isonzo. Esser padroni di queste strade significava, per gl' imperiali, aver le porte aperte verso il Veneto e l' Italia, per gl' Italiani, poterle chiudere. Di più essendo le sole vie di comunicazione, erano anche frequentate ed importantissime per le relazioni commerciali fra i paesi al di qua e al di là delle Alpi. — Cividale non poteva ignorare quali fossero le condizioni necessarie alla sua sicurezza e insieme al fiorire del suo commercio, sicchè ebbe sempre desiderio di impadronirsi o almeno occuparsi in qualche modo delle suddette posizioni, anche quando non erano nelle sue mani: tosto che le ebbe, usò la massima vigilanza e la massima cura per conservarle e difenderle.

All'importanza strategica e commerciale si unì, verso la fine del secolo XV, anche un' importanza economica non trascurabile quando furono scoperte le miniere di mercurio dell' Idria, dipendenza di Tolmino. Ciò avvenne circa il 1490 per opera di Virgilio Formentini, e ben presto si formò una società per lavorarle, di cui parte principale furono appunto i Formentini, consorti assuntori delle rendite e della difesa di Tolmino.

---

monte fiancheggiato da quattro massicci torrioni, egregia fattura di Raimondo della Torre, fu Prencipe patriarca d' Aquileia et hora attinente a Signori baroni Coronini, *di giurisdittione sì vasta che potria formare da sè un altro Prencipato.*

I Tedeschi però cominciarono tosto a sottoporre i soci ad angherie col pretesto che recavano danni, finchè le miniere passarono nelle mani dell'Austria. Il reddito delle cave andò aumentando, ed ora supera i due milioni di lire annue (1).

Il castello di Tolmino fu, come ho detto, lungo tempo nella dipendenza del Patriarca, il quale però direttamente o indirettamente ebbe frequenti rapporti colla Chiesa e colla Comunità di Cividale. Nel 1188, p. es., Guntrammus de Tulmin rinunciò al patriarca Gottofredo il feudo che teneva da parte del patriarca stesso a patto che ne fosse investito, dopo la sua morte, Pellegrino, preposito di Cividale (2).

Nel 1233 il patriarca Bertoldo cedette in perpetuo la decima del lino in Tolmino alla Chiesa di Cividale (3), la quale conservò tale diritto benchè corresse

---

(1) G. Caprin, *Alpi Giulie*, p. 172 e G. Grion, *Guida*, pp. 460-61.

(2) R. Museo e Archivio di Cividale, *Pergamene Capitolari*, tomo II, n. 73. « Anno ab incarnacione domini MCLXXXVIII primo die intrante februario in presentia domini herbordi de Pertenstain, Pernardi de Cerclara Viliungi de Wolfhov Leonardi de Tarcento Wodolrici de Sman Ingalfredi Gastaldionis de Civitate et aliorum. Guntrammus de Tulmin purgraf, refutavit in manu domini G. (ottofredi) patriarche feudum quam (sic) ab ipso domino patriarcha abebat eo scilicet tenore quod domino P.(ellegrino) civitantesi preposito investiret, et insuper omnia mobilia et immobilia scilicet post mortem suam: et insuper precepit mihi Jacobo diacono dominus P. prepositus ut notarem sicut ibi actum est. Actum est in caminata domini patriarche civitati ea scilicet hora cum iam dictus prepositus habebat contentionem cum domino patriarcha pro Alberone qui quondam fuit Gastaldio.

(3) R. Museo e Archivio di Cividale, *Pergamene Capitolari*, III, 96. « Anno domini MCCXXXIII indictione VI primo die intrante Junio in Civitate austria in maiori palatio in presentia dominorum henrici episcopi polensis et Gerardi episcopi emonensis. Ottonis pre-

più volte pericolo di esserne spogliata, come nel 1255, per opera di alcuni preti di Tolmino (1).

A tanto salì l'ingerenza dei canonici di Cividale, che a loro dovette dar nota degli introiti il prete Varnerio nel 1296 quando ebbe l'investitura dell'arcidiaconato di Tolmino (2).

Data l'importanza del castello di cui facciamo parola, non fa meraviglia che non solo i cividalesi e i Patriarchi avessero interesse ad occuparlo, ma vi ponessero le proprie mire anche altri potenti vicini. I conti di Gorizia infatti ne ambirono il possesso, e, approfit-

---

positi sancti abatis Vitemarii thesaurarii aquilegensis. Johannis senioris de pontis et hermanni fratris eius Varnerii scenle. Padii de galano Reinardi militis. Ravaxotti Jacobi et Friderici de orzono Volrici de cornaleto tunc gastaldionis civitatis, et aliorum multorum ibi testium rogatorum. Dominus bertholdus dei gratia sancte aquilegensis ecclesie patriarcha et prepositus ecclesie civitatensis dedit et contulit nomine prepositure civitatensis decimam lini quam habet in Tulmino predicte ecclesie civitatensi integraliter colligendam et in usus proprios perpetuo redigendam videlicet pro anima quondam domini henrici marchionis fratris sui, Et canonici civitatenses debere annuatim facere anniversarium pro anima ipsius marchionis.

Ego magister anselmus cremonensis ab imperatore factus notarius interfui et hanc cartam de mandato ipsius domini patriarche scripsi et roboravi ».

(1) R. Museo e Archivio di Cividale, *Pergamene Capitolari*, V, 100. « Anno dominice incarnationis MCCLV indictione XIII die sabbati XVI intrante octubri in Civitate austria . . . . in petentes dominos Viluinum de Tulmino Martinum dictum Vazana et Wolricum dictum Circhiniz presbiteros de decima lini dicendo illam esse capituli civitatensis et ad illud pertinere iidem presbiteri pro se cesserunt omni liti et questioni quam capitulum eis movebat et iuri siquidem in eadem decima habebant vel videbantur habere salva decima quorundam mansorum de qua dominus Wolricus presbiter predictus dicebatur investitus esse in vita sua tantum.

(2) Ms. *Guerra, Otium forojuliense,* LVII, 84. — R. Museo e Archivio di Cividale.

tando di momenti difficili attraversati dal Patriarcato, s' impadronirono del castello e del suo territorio, e più tardi ottennero anche la decima del lino. Di tale usurpazione s' interessò il pontefice Innocenzo VI, il quale spinse il conte Mainardo e per lui la consorte Caterina a restituire il mal tolto (1).

Dopo questo più stretti e continui furono i rapporti fra il Patriarca e il Comune di Cividale per la difesa del Castello di Tolmino, come risulta da alcuni documenti pubblicati da Vincenzo Joppi nell' *Archeografo Triestino*, in uno dei quali un tale Ottobono di Cividale, qualificato *stacionarius* cioè *guardia*, si rifiuta d' andare alla custodia del Castello di Tolmino fino a che non sia riattato (2). E più ampiamente parla dell' incarico che ebbe Cividale della difesa di Tolmino l' atto del 1372, col quale il Comune affitta in custodia a ser Nassinguerra il castello superiore di Tolmino per sei anni, per annue ottanta marche di danari aquileiesi, a patto che debba « dictum Castrum nomine dicti Co-
» munis usque ad dictum terminum bene, sollicite ac
» fideliter custodire nec a dicta custodia discedere nisi
» aliquando suis pro necessitatibus bona fide non tamen
» ultra dies octo absens existendo a custodia supra-
» dicta ..... Hiis itaque pactis et conditionibus .....
» quod dictus Nassinguerra ad dictam custodiam tenere
» debeat continue septem viros sive socios latinos suf-
» ficientes et ydoneos penes se, inclusa tamen una pedi-
» sica qui loco unius viri valeat retinere; nullum autem
» sclavum sive contrate Tulmini habitatorem nisi duos

(1) G. Grion, *Guida storica di Cividale*, p. 51. — De Rubeis, *Monumenta Ecclesiae aquilegensis*, vol. I, cap. XCVI, col. 935. — Vincenzo Joppi, *Documenti goriziani del secolo XIV*, in: *Archeografo triestino*, Nuova serie, vol. XVI, p. 350.

(2) *Archeografo triestino*, nuova serie, vol. XVI, p. 371.

» si voluerit ad custodiam tenere debeat supradictam.....
» Item in dicto Castro tenere debeat et habere continue
» quatuor corazinas, quatuor balistas, quatuor slapos et
» alia arma decentia ac victualia necessaria ob tutelam
» custodie supradicte, ipsum castrum etiam aptare te-
» neatur (1) ». Ma l'occasione più favorevole alle aspi-
razioni dei Cividalesi si presentò nel 1379 a cagione
delle tristi condizioni finanziarie del patriarcato, per cui
la cessione fu, si può dire, definitiva.

Durante la guerra fra Veneziani e Genovesi (questi
alleati del Patriarca) del 1378, la Patria fu sottoposta a
disastrose scorrerie di Veneti: violati i confini, chiuse
le vie per mare e per terra, reso impossibile il trasporto
del sale, della farina, delle biade ecc. Le ostilità si fe-
cero ancor più accanite quando il Patriarca, non sen-
tendosi forte abbastanza, conchiuse in Sacile alleanza
con Ludovico re d'Ungheria e di Polonia. In tali con-
dizioni si dovette pensare alla difesa dei luoghi più
minacciati, per il che il parlamento della Patria ricorse
alla imposizione di nuovi tributi; ma non riuscendo a
raccogliere la somma necessaria, stimò rimedio migliore
vendere o affittare o pignorare per sei anni i redditi e
i proventi della contrada di Tolmino, coll'obbligo di
difenderla. Furono allora interrogati parecchi Comuni,
fra i quali Cividale, che quantunque fosse in condizioni
finanziarie non buone, anzi vicina a contrarre debiti,
quantunque l'annata fosse stata cattiva e le spese per
la difesa in tempo di guerra si dovessero prevedere
gravi, offrì i patti migliori. Perciò i decani dei canonici
del Capitolo aquileiese, dopo una serie di considerazio-
ni, diedero e affittarono a nome loro e dei successori, a
Rodolfo de Portis, il quale rappresentava la Comunità

---

(1) *Archeografo triestino*, nuova serie, XVII, 6.

di Cividale, tutti i redditi e proventi della contrada di Tolmino con tutti i diritti annessi e con tutta la gastaldia, per sei anni al prezzo di seimila marche. Fu stabilito che, passato il tempo fissato, la città, rifatta delle spese e dei danni, restituisse il castello al Patriarca o potesse essere riconfermata d'anno in anno: e le si concessero ancora alcuni diritti sul castello di Soffumbergo. Avvenne infatti lo stesso anno la cessione e la consegna, ridotto il prezzo a marche 5600: il Comune poi a sua volta l'affittò per 6000 marche ad una società di Cividalesi (1).

Quindi gli stessi patti furono confermati dal successore di Marquardo, Filippo d'Alençon, il 4 ottobre 1381 (2); nel 1388 in una pace conchiusa fra le comunità di Udine, Cividale ed i castelli di Rosazzo, *Tolmino*, Soffumbergo e Cronumbergo, i *sindici* di Cividale rappresentarono tutti i castelli nominati (3) e nel 1396 fra gli introiti della Chiesa aquileiese era notato l'affitto della gastaldia di Tolmino (4). Nuova conferma ebbe Cividale nel 1395 dal patriarca Antonio de Gaetani del casato di Bonifacio VIII (5), sicchè pareva che ormai le dovesse rimanere per sempre.

---

(1) R. Museo di Cividale, *Perg. Cap.*, XV, 19. Il lunghissimo documento fu per un brevissimo tratto pubblicato dal De Rubeis, *Monumenta*, I, 98, 953. V. inoltre *Archeografo triestino*, nuova serie, vol. XVII, p. 28, 31, 34.

(2) R. Museo, *Perg. Cap.*, XV, 20.

(3) *Arch. triest.*, nuova serie, XVII, 302.

(4) Infrascripti sunt introitus ad Aquilegensem mensam ..... Gastaldia Tulmini, ubi sunt duo castra, unum scilicet in Monte et aliud in plano custodienda sumptibus officialium ibidem, ut supra, vendi solebat ultra ipsam custodiam pro Marchis denariorum V et ultra V. Mss. *Guerra*, *Otium forojuliense*, VI, 422.

(5) G. Grion, *Guida*, p. 71.

Ma al principio del secolo XV avvenne una grave lotta per il possesso di Tolmino fra Cividale e il Patriarca, resa più accannita dall' intrecciarsi collo scisma d' occidente. Antonio Panciera, eletto patriarca nel 1402, esigeva senz' altro la restituzione della gastaldia di Tolmino. Ma i Cividalesi non lo riconobbero e non gli si sottomisero, sostenendo in sua vece Antonio da Ponte, veneziano e favorito da Venezia. Di fronte alle pretese Adamo Formentini, uno degli amministratori di Tolmino, nel 1406 ripetutamente dichiarò che avrebbe restituito la gastaldia a Cividale perchè fosse resa al Patriarca, quando questi avesse pagato il suo credito. S' interessò della questione il Parlamento, il quale si appellò al Papa contro la sentenza che aggiudicava il castello alla Chiesa d' Aquileia: solo parvero accordarsi le due parti contendenti nel 1407, quando il Patriarca fece quitanza al comune di Cividale di quanto gli doveva per le rendite di Tolmino (1).

La lotta però non finì allora, nè fu sempre incruenta: cessò solo quando il papa Martino V il 25 febbraio 1418 confermò come patriarca Ludovico di Teck, a patto che non accampasse pretese sul castello di Tolmino prima che fosse chiarita la questione dei proventi (2).

Da questo momento Cividale ne rimase vera e incontrastata padrona, s' alleò con Venezia, ma continuò ad esercitare a nome proprio i suoi diritti e a provvedere a proprie spese alla custodia dei passi.

L' amministrazione di Tolmino era affidata ad un consorzio in cui aveva gran parte la nobile famiglia cividalese dei Formentini. I consorti erano giudici in prima istanza delle cause civili e criminali in tutto il territorio unito e soggetto; avevano diritto a regalìe e

---

(1) *Arch. triest.*, nuova serie, XVIII, p. 13, 14, 19.
(2) G. Grion, *Op. cit.*, p. 72 sgg.

tributi da chi esercitasse la pesca o la caccia, da terreni e da case, e all' opera gratuita pel raccolto del fieno del prato detto la *Dobiana* (1).

La Comunità di Cividale era rappresentata dal Capitano incaricato della difesa, e si era riservato il diritto della seconda istanza.

A conferma della vigilanza e della cura per la conservazione di Tolmino basta scorrere le diffinizioni del consiglio della città dove ricorrono frequentissime le sedute per provvedimenti al proposito, la corrispondenza, benchè in parte perduta, tanto del periodo della guerra contro il Patriarca quanto del seguente, fra i consorti o il capitano e la Comunità di Cividale (2), e gli atti stessi del Congresso di Trento.

Appunto per le spese incontrate per la custodia dei passi Venezia concesse alla nostra città privilegi ed esenzioni, come risulta da una ducale di Agostino Barbarigo (3). Se però pareva che Cividale, per l' autonomia che godeva, provvedesse di propria iniziativa ed esercitasse a nome proprio tutti i diritti su Tolmino, non era poi vero che la Repubblica veneta se ne disinteressasse affatto. Per certe cause e con diritto d' appello essa mandava un giudice proprio (4), e si occupava direttamente della manutenzione delle strade e delle condizioni di

---

(1) R. Museo di Cividale. Fra le carte del Congresso di Trento, V. *Gravamina consortium*.

(2) R. Museo, *Deffinitiones*, anni 1400-1500, *Carte comunali*, busta 7, n. 27, anno 1410; 1 gennaio. — Busta 25, anni 1410-'20. — Busta 26, anni 1433-'39-'41. — Busta 11, n. 5, anno 1430. — Busta 12, n. 91, anno 1440, quadernetto del resoconto del Cameraro. — Busta 13, 23 maggio 1440.

(3) R. Museo, *Carte comunali*, busta 18, n. 38 «. . . . che si esenti Cividale dalle gravezze per le spese che la comunità incontra per la custodia dei passi per impedire le incursioni dei barbari. »

(4) V. più innanzi l' interrogatorio di Antonio Canussio.

difesa. Ne sono prova una lettera del 23 ottobre 1479, in cui Giovanni Emo approva che Elendrico Formentini faccia erigere sulla strada *poggiuoli*, e ordina che in via sommaria sia fatto pagare e compensare di varie spese incontrate in Tolmino (1); e una lettera del luogotenente della Patrìa, Luca Moro, del 1483, nella quale *si ordina* che sia avvertito il capitano di Tolmino di ben custodire quei luoghi e di ben guardare le porte e ingressi di Plez, non permettendo che s' introduca gente a cavallo, *quattro uniti* (2).

Più volte però alla Serenissima sorsero dubbi intorno ai diritti che Cividale accampava su Tolmino; più volte se ne discusse, ma pare sempre con esito favorevole alla nostra città. Nel 1460, per esempio, il doge Pasquale Malipiero, dopo le proteste di Adamo Formentini e Antonio de Nordis e altri *oratores fidelissimae ac devotissimae comunitatis civitatis Austriae* perchè era stato domandato *quo iure vel auctoritate supra nominata comunitas teneat et possideat castrum Tulmini*, interrogati alcuni testimoni, rende nota al luogotenente della Patria la deliberazione presa d' accordo con tutto il Collegio, che alla detta comunità si permetta *omnino pacifica ipsius* (Tulmini) *cum iuribus suis possessione gaudere...... omni contradictione cessante sicut illud iam olim tenuit et de presenti possidet* (3).

Più tardi, nel 1481, si agitò ancora tale questione, come attestano alcune lettere del luogotenente, Jacopo Veniero, che invitò i Cividalesi a mandare documenti e deputati per sostenere i diritti su Tolmino. Ma di questo episodio non si trova altro (4).

---

(1) R. Museo, id., busta 15.

(2) Id. id., busta 17, n. 93. Udine 6 ottobre 1483.

(3) Venezia, Archivio di Stato, Provveditori sovraintendenti alla camera dei confini, busta 186, LXVI, *De Jurisdictione Tulmini*, 1.

(4) R. Museo di Cividale *Carte comunali*, busta 16, n.i 18, 22, 23.

* * *

Siamo così giunti al secolo XVI, che non solo al Veneto, ma all' Italia tutta portò una serie lunghissima di sanguinose lotte, seguite dalla più dolorosa ed avvilente delle schiavitù.

Il luglio 1509 Cividale fu gravemente minacciata dagli imperiali, i quali si erano con molta probabilità proposti di distrarre, coi loro tentativi, il pensiero e le forze cividalesi dai confini. Anzi la notte dal 31 luglio al 1.° agosto cominciò il cannoneggiamento contro la città, e il giorno dopo raddoppiò; ma la difesa affidata a buoni capitani e al valore dei cittadini, uomini e donne, fu tanto energica, che il mezzodì del 2 agosto l'esercito imperiale fu costretto a cessare l' assalto, fra l' esultanza della popolazione.

Senonchè la vittoria fu più tardi amareggiata dalla notizia che il 3 settembre l' esercito tedesco, dopo lotta abbastanza lunga, s' era impadronito del castello di Tolmino e dei passi vicini. Fu grave iattura per i Cividalesi la perdita di una posizione a cui annettevano grande importanza, ed essi credettero trovare eco del proprio dolore presso la Repubblica. Infatti gli oratori di Cividale mossero alla Serenissima lamenti e petizioni *quod occupatio oppidi Tolmini et passuum Plecii ab hostibus facta magnam attulit ruinam et periculum huic sue fidelissime civitati*, e pregarono *quod dare dignetur eis conveniens presidium gentium equestrium et pedestrium pro recuperando loca predicta.* Dichiararono che la cittadinanza era pronta a qualsiasi sacrificio pur di ricuperare particolarmente Tolmino, e contemporaneamente esposero i tristi effetti della carestia e del saccheggio. Allora il Serenissimo Dominio concesse privilegi e fece larghe

promesse (1) che però in seguito non potè mantenere, poichè dovette preferire la unità e continuità del territorio al ricupero di passi che per la loro stessa situazione erano destinati a cadere un giorno o l' altro sotto padroni stranieri.

Tosto che fu occupato Tolmino, l' autorità civile credette poter proibire che le decime fossero pagate al Capitolo di Cividale, sicchè si rese necessario l' intervento del pontefice Giulio II, il quale con una bolla del 1510 ordinò la restituzione a chi spettava per diritto (2).

Quantunque la città di Cividale insistesse per il ricupero di Tolmino, nelle trattative sěguite alle fazioni di guerra tale questione fu dalla Signoria veneta messa da parte: il luogotenente Grimani faceva anzi le meraviglie che i Cividalesi insistessero mentre non avevano i nemici nè a Cormons nè a Gorizia; e il cancelliere Miutino, ritornò da Venezia colla notizia *che per ora non ci si pensa a Tolmino per non turbare negozî di maggiore importanza* (3).

A questo principio fu ispirata la pace di Noyon e più tardi il trattato di Worms, che fu il più notevole e base di tutti gli accordi successivi. Somma cura della Repubblica era non aver più stranieri in casa, anche a

---

(1) Ducale di Leonardo Loredano, 27 dicembre 1509. R. Museo, *Carte comunali* busta 18, 69.

(2) R. Museo, *Bolle papali*, vol. II, p. 120.

(3) V. Le *Diffinitiones magnifice comunitatis fori Julii*, anni 1510-11 sgg. in Museo di Cividale. G. Grion, *Guida*, p. 225 e Prospero Antonini, *Del Friuli ed in particolare dei trattati da cui ebbe origine la dualità politica in questa regione*, 1873, cap. VIII, p. 214 sgg.

In una nota è riportato una breve frase delle Deliberazioni segrete del Senato veneto assai significativa:

« Non si facciano eccezioni per quanto riguarda le miniere di Idria nè si stia troppo sul tirato ».

costo di sacrificare qualche paese di confine, da cui i nemici potevano essere meno pericolosi: e questo intento risulta chiaro dal detto trattato, per il quale erano lasciate sotto la sua giurisdizione alcune terre del Friuli, già nelle mani dell' Austria, con Pordenone, Belgrado, Castelnuovo, Codroipo, ecc.; mentre le venivano sottratte Gradisca, Marano, Battistagno .... *rocca di Tolmino* e porta o chiusa di Plez. Furono poi nello stesso accordo rispettati i diritti di prima istanza a coloro che li avevano esercitati avanti la guerra, purchè giurassero fedeltà alla Maestà Cesarea come prima al dominio veneto; e fu concesso che i sudditi d'ambo le parti godessero in avvenire pacificamente dei beni, entrate ed azioni che possedevano prima dell' occupazione fatta nell' ultima guerra (1). Questa clausola appunto diede appiglio alle dissensioni seguenti, nel compromesso di Venezia (1523) e nella pace di Bologna (1530).

Il succedersi frequente degli accordi dal 1516 al 1530 dimostra la poca stabilità dei patti e la difficoltà dell' esecuzione, aumentata dalle continue guerre, dalle necessità ed opportunità dei diversi momenti. Nel congresso di Bologna non furono ancora presi accordi definitivi; ma si stabilì di eleggere alcuni arbitri e un superarbitro per risolvere tutte le controversie sorte per le terre occupate indebitamente sia dalla Repubblica sia dall' imperatore; ed ebbe così origine il congresso di Trento, formato da arbitri mandati dall' imperatore, arbitri mandati dalla Repubblica e dal superarbitro milanese Ludovico Porro (2).

(1) Oltre all' opera dell' Antonini vedi Morelli, *Storia della contea di Gorizia*, p. 60 e Girolamo de Renaldis, *Memorie storiche del Patriarcato d' Aquileia*, p. 208.

(2) V. per gli atti del Congresso, Archivio di Stato a Venezia, *Provveditori ai confini*, busta 150, 28. Quinternio causarum Tridenti

***

Il 26 febbraio 1533 il provveditore Nicolò Visnico (Visnivich) comunicò al Consiglio di Cividale una lettera spedita dal ducal dominio per rendere note le deliberazioni riguardanti il prossimo congresso di Trento ed invitare le città e le persone interessate a prendere provvedimenti in proposito. Dopo aver presa conoscenza di tal lettera, dietro proposta del provveditore stesso, il Consiglio, seduta stante, deliberò di mandare al detto congresso il dottor Antonio Canussio a chiedere la restituzione della rocca di Tolmino e della chiusa di Plezzo, come quegli che della questione aveva ampia conoscenza, e gli assegnò la retribuzione di un ducato al giorno (1).

---

et in Foro Julio expediendarum. Filum commune sive liber regiorum et venetorum 1533-34-35. Liber principalis actorum inter regios et venetos coram arbitris Tridenti. — Friul. — Id., id., busta 151. Liber de actis et sententiis in conventu tridentino latis per arbitros super controversiis inter serenissimum romanorum regem et rempublicam venetam. — Sentenza di Trento 1535. — Id. Id., busta 186, Cividal del Friul — Cividal Tolmino.

Fra gli scrittori si occuparono: MORELLI, *Storia della Contea di Gorizia*. — Abate Laugier, *Historia della Repubblica di Venezia*, 1778, l. XXXV, p. 374. — LE BRET, *Staatsgeschichte der Republik Venedig*, l. 23, cap. 11. — F. MANZANO, *Annali del Friuli*, vol. VI, p. 394. — ROMANIN, Storia documentata di Venezia, vol. VI, cap. I. — PROSPERO ANTONINI, *Op. cit.*, cap. VII, p. 227 sgg. — GIROLAMO DE RENALDIS, *Memorie storiche dei tre ultimi secoli del Patriarcato d'Aquileia*, opera postuma, 1888, p. 226 sgg. — P. MAURIZIO MORIZZO, *Storia del Congresso di Trento tenuto fra gli Imperiali ed i Veneti*, Borgo Valsugana, 1884. — G. GRION, *Guida di Cividale e del suo distretto*, p. 229. — G. GRION, *Pagine Friulane*, Udine 10 novembre 1901, p. 37.

(1) R. Museo di Cividale, *Diffinitiones magnifice civitatis Fori Julii*, 1533, f. 13.

Il provvedimento e la nomina furono approvati, pare, anche dalla Serenissima, poichè il 17 aprile dello stesso anno il luogotenente della Patria, Nicolò Mocenigo, scrisse ai provveditori di Cividale che sospendessero tutte le cause del Canussio fino al suo ritorno da Trento, perchè gl' interessi privati di lui non fossero danneggiati per la sua assenza, necessaria pel bene della Patria (1).

Incaricato di una missione importante, ma non nuovo nel maneggio degli affari della città sua, il Canussio cercò di adempiere l' ufficio con scrupolo e con affetto. Prima ancora che si aprisse il congresso a Trento, egli fu a Venezia a consigliarsi colla Signoria, intorno alle richieste di Cividale. Si presentò a Gaspare Contarini, savio grande, il quale però espose l' opinione che i diritti sù Tolmino non potessero essere riacquistati. Non scoraggito da questo primo passo, forte della convinzione che si trattasse di una causa giusta, pensò di interessare altri consiglieri e personaggi notevoli, ma non sappiamo con quale esito (2).

Nel marzo era già a Trento, donde sollecitò la spedizione dei documenti comprovanti i diritti della città, e particolarmente l' atto d' alleanza con Venezia e quello della compera di Tolmino. Con vero rammarico poi osservava che la difficoltà della riuscita era accresciuta dal fatto che mai nei trattati precedenti la Comunità di Cividale era intervenuta a difendere le sue giuste aspirazioni. Benchè sostenuto nella lotta dal profondo convincimento e dalla carità del *natio loco* non risparmiò però lamenti per la scarsa retribuzione con

(1) R. Museo di Cividale, nella busta: *Per la giurisdizione di Tolmino anni 1533-35* sono raccolti quasi tutti i documenti concernenti la questione, e le lettere del Canussio.

(2) Lettera del 1. febbraio 1533. Appendice n. 3.

cui era tenuto a Trento, lamenti che ripetè poi in quasi tutte le lettere, e che dimostrano come Cividale, da un secolo più suddita che alleata di Venezia, ormai estranea ai maneggi politici, fosse impreparata a sostenere una spesa grave per mantenere dignitosamente un ambasciatore al congresso (1).

Forse potè anche notare l'eccellente dottore e messo che la città non corrispondeva neppure moralmente all'affannarsi suo, con un valido e premuroso sostegno, poichè non fu esaudito alla prima richiesta, ma dovette nuovamente sollecitare l'invio di documenti e testimonianze, tarde a venire, con una lettera del 25 marzo, in cui si mostrò non soddisfatto delle prove di fiducia dategli dalla città (2) e con un'altra del 27 aprile, in cui diede l'avviso che non era ancora arrivato il superarbitro, contrariamente a quanto aveva egli stesso annunciato in una precedente. Inoltre il Canussio esortò la Comunità a scrivere a Jacopo Florio, il quale mostrava credere che Cividale non avrebbe mai riavuto Tolmino (3).

Jacopo Florio infatti, giureconsulto udinese, mandato dalla Repubblica veneta a Trento perchè aveva partecipato a tutte le trattative precedenti e delle cose del Friuli era espertissimo (4), non fu dapprima convinto sostenitore nei diritti di Cividale, e ben poco affidamento le dava quando in una relazione scriveva: « circha la restitutione dei beni e rasone privatè sarano » restituite salvo la rocha di Tulmino qual ben che per » la magnifica Comunità de Cividal sia sta dimandata » chomo ratha sua privata et per essa avanti la guerra

(1) V. Appendice n. 4.
(2) V. Appendice n. 5.
(3) V. Appendice n. 6.
(4) Vincenzo Joppi. *Notizie sulla vita di Jacopo Florio.* Udine, 1862, p. 19.

» sempre suo proprio nomine custodita, tamen li agenti
» regii quella nulla meno pretendono relaxar essendo
» sta loro in la guerra acquistata et per la capitulation
» de Vormatia confirmata (1) ».

Più tardi però riconosceva che secondo i patti precedenti *serenissimum dominium remansit exclusum ex quarto capitulo a superioritate arcis Tulmini et ab omnibus aliis adiudicatis cesareae maiestati*: ma potevano essere salvi per il capitolo VI i diritti privati, e dopo una cavillosa distinzione, veniva alla conclusione *communitatem civitatis Austrie iure optimo fuisse et esse reintegrandam tam ad pristinam eius privatam custodiam Arcis Tulmini quam ad secundam instantiam iurisdictionis consortium Tulmini* (2). Ma neppure l'appoggio e la difesa del Florio giovò molto a Cividale.

Intanto le lettere del Canussio si succedevano a dimostrare l'affetto ch'egli poneva alla causa della città, e particolarmente notevole è quella in data del 28 giugno da Trento. Dopo aver parlato delle intenzioni degli arbitri nel congresso, del modo con cui procedono, e d'aver unito copia della petizione che sta per presentare in nome della città, si lamenta, secondo suole, dell'insufficienza del salario, mentre, dice, crescono ogni giorno i bisogni anche per i divertimenti a cui è necessario partecipare per la dignità dell'ufficio. È una piccola porta attraverso cui possiamo conoscere un pochino le allegre distrazioni che gli arbitri si concedevano dopo le faticose sedute del congresso. Avevano essi formato una piccola Accademia, e si riunivano la domenica, imponendosi di parlare parte in latino, parte in volgare

---

(1) R. Museo di Cividale busta cit. Vedi più sopra della capitolazione di Worms.

(2) Venezia, Archivio di Stato. *Provveditori ai confini*, busta 150.

(consuetudine che il Canussio conserva anche nelle lettere) secondo norme speciali che venivano fissate probabilmente ogni volta. Il contravventore alle regole doveva per punizione dare un pranzo a tutti i membri. È questo un fatto che ci ricorda le consuetudini del secolo; è un piccolo esempio delle riunioni dotte ed allegre, non infrequenti nel 500 e alle quali dobbiamo gli Asolani e il Cortigiano.

Dalla stessa lettera rileviamo che erano appena cominciate le sedute e le discussioni, dopo il lungo lavoro preparatorio, durato dal marzo al giugno (1). Ambedue le parti si accordarono di esporre alternatamente le proprie domande per iscritto, dieci per volta, replicando ad ogni confutazione e adducendo testimonianze. La prima questione a trattarsi fu intorno ai diritti di sovranità sul Tirolo, poi si discussero quelle concernenti il Friuli e l'Istria, che furono le più lunghe, e l'argomento di Tolmino fu il più scabroso, come è dimostrato dalla frequenza con cui vi si ritorna negli atti del congresso, dall'insistenza colla quale vengono richieste, e non solo dal messo cividalese, le prove dei diritti della città, e dal numero dei documenti relativi (2).

Secondo l'ordine stabilito la petizione di Cividale

(1) V. Appendice n. 7. — Le date e il procedimento delle sedute non corrispondono completamente alla narrazione del P. Morizzo *Storia del Congresso;* ma poichè egli non cita le fonti ho creduto opportuno seguire senz'altro le indicazioni dei documenti che ho avute fra mano e delle lettere del Canussio.

(2) V. anche Marin Sanudo, *Diarii*, 1533, vol. 58, col. 489.490. È riassunta una lettera di Andrea Rosso il quale « dice che il giudice regio se alterò molto perchè sa haver loro più a restituire che nui, et *maxime la rocha di Tolmino* et altro et disse *rex non dabit ungulam* et replicò *rex non dabit vobis ungulam* » e un'altra dove Andrea Rosso riferisce che a fare il processo si starà un anno per la richiesta di Tolmino.

fu presentata dal Canussio, il quale ne dà breve copia nella lettera surricordata. La città chiedeva la restituzione della rocca di Tolmino, posseduta e custodita per lungo tempo a proprie spese, con tutti i frutti e vantaggi, salva la superiorità « cui de iure spectat ». Chiedeva ancora il diritto della seconda istanza, di appello e di superiorità nelle cause civili e criminali, lasciate in prima istanza ai consorti; la restituzione della chiusa di Plezzo, come era prima della guerra, e insieme il rifacimento dei danni (1).

La base giuridica di questa petizione era ancora, come si vede, il trattato di Worms, che non aveva mai avuto esecuzione.

A questa fa riscontro la petizione dei commissari regi del 27 settembre 1533: « Relaxet Illustrissimum » Dominium Regi arcem Tulmini una cum omnibus » villis ei subiectis, ita quod omnis iurisdictio tam in » prima instantia quam secunda et tertia, sit libere in » totum regis.

» Item relaxentur regi omnia bona consortum Tul- » mini que sunt sub Tulmino.

» Item muta plecij (2) ».

Con questo si tentava dunque di usurpare anche i diritti privati, rispettati dalla pace vormacense più volte accennata.

I Cividalesi allora replicano, ma i commissari regi non cedono e rispondono *ipsis non constare vera esse quae ex adverso proponuntur de dicta rocha Tulmini et eius custodia:* che la detta rocca era stata tenuta e difesa dal Dominio veneto, poichè gl' imperiali nell' occu-

(1) Appendice n. 7. — V. anche il citato *Liber de actis et sententiis* . . . . . f. 18 (Archivio di Stato, *Provveditori ai confini*, busta 151).

(2) *Filum commune sive liber regiorum et venetorum*, c. 65.

parla vi avevano trovati armati pagati dalla Serenissima (1). Escludono poi la città da ogni giurisdizione, e solo più tardi, dopo continue proteste, ammettono che l'esclusione dai diritti di prima istanza non comprende l'esclusione anche dalla seconda.

Ma la contesa non si arrestò alle prime avvisaglie: i Cividalesi, non abbattuti dalle prime sconfitte, rinnovarono le petizioni. Allora lo stesso Canussio fu sottoposto dagli arbitri a un interrogatorio, nel quale egli sostenne che il diritto d'appello era stato esercitato da Cividale, ma non seppe poi dire con sicurezza se gli abitanti di Tolmino avessero dovuto ricorrere alla Comunità o al giudice mandato dalla Serenissima (2). A sostegno delle ragioni addotte dal messo in difesa della città furono anche spedite le testimonianze scritte, delle quali gran numero si conservano all'Archivio di Stato a Venezia: ricorsi, processi rifatti e sentenze, la *deputationem capitanei factam per comunitatem* e la copia autenticata della ducale del 1460, di cui ho già fatta menzione; ma le condizioni non mutarono così tosto.

Le sedute del congresso furono per breve tempo sospese per procedere a sopraluoghi in alcune parti del Friuli intorno alle quali erano sorte le più gravi incertezze, e dopo questo a Gradisca, il 12 novembre 1533, fu fatto un primo compromesso che stabiliva che *Civitas Austrie ab arce Tulmini, quam sibi adiudicare petebat, penitus excludatur et omnino abstineat* (3), e per la muta di Plezzo che *Dominus capitaneus teneatur die prima decembris proximi futuri consignari ipsam mutam Philippo Concio qui ipsam nomine regiae maiestatis exigat et dehinc ipsam mutam cum fructibus a die*

(1) *Liber principalis*, c. 46.
(2) Cividale, R. Museo.
(3) *Liber principalis*, c. 113.

consignationis in futurum pecripiendis ipsi magnifice comunitati restituat postquam presens conventio per regiam maiestatem approbata fuerit.: a patto però che la detta Comunità pagasse 170 scudi al capitano per i miglioramenti introdotti dopo il 1511. Questi patti furono sottoscritti dal capitano di Tolmino e da Antonio Canussio e Giorgio de Conti, *cives et nuncios* (gli ultimi due) *ad hoc destinatos ab ipsa comunitate* (1).

Ma il compromesso ebbe lo stesso effetto degli accordi precedenti, specialmente perchè lasciò non definite alcune questioni; portò solo, almeno pare, una interruzione nei lavori del congresso (2). Il Canussio infatti si recò a Venezia dove fu interrogato intorno all'azione sua nel congresso. Alle domande « in che condizione si trovasse la contrada e la rocca di Tolmino e quale intenzione avesse al proposito la Comunità di Cividale » egli rispose che la città sua avrebbe fatto ogni sforzo per riavere la rocca nonostante la pertinacia dei commissari regi, ma se questa insistenza doveva esser causa che il congresso si sciogliesse senza definir nulla, si sarebbe accontentata di un territorio regio equivalente (3).

Intanto il 13 dicembre Andrea Gritti a nome del Senato veneto scriveva a Giovanni Dolfin (altro degli intervenuti al congresso) esortandolo a sostenere, con tutto l'ossequio alla maestà regia, i diritti della Repubblica e aggiungeva: *Circa la rocha di Tulmino non me*

(1) *Liber principalis*, c. 137.

(2) Il Morizzo nell' *opera cit.* narra che dopo gli accordi di Gradisca si rinnovò l'interrogatorio dei testimoni, e che lo stesso Porro si recò per questo coi due arbitri a Udine, ritornando a Trento dopo l'esame, e riprendendo le sedute il 13 febbraio. Pare tuttavia assai strano che essendosi trasferiti gli arbitri a Udine, il Canussio anzi che seguirli si portasse a Venezia: a conforto delle sue asserzioni, meglio avrebbe potuto l'autore citare direttamente le fonti.

(3) Cividale, Museo, App. n. 8.

par in modo alcuno privar li particulari delle raggion loro non essendo questo nè giusto nè conveniente (1). Tutto l' agitarsi di Cividale, le spese sostenute, i sacrifici del Canussio non avevano fatto procedere di un passo la questione verso la soluzione, ma avevano almeno portato il vantaggio che non si accettasse come definitivo il compromesso di Gradisca.

Si era dunque al punto di partenza. Perciò l' 11 maggio 1534 Niccolò Mocenigo, luogotenente della Patria, annunciando a Cividale la morte di un arbitro regio, avvisava che non si mandassero nunzi fino a nuovo ordine, il che viene a dire che si sarebbe riaperto il congresso e ripresa la discussione dell' eterna questione, per cui era necessaria la presenza di messi cividalesi (2). Anche le testimonianze e i documenti furono chiesti di nuovo dal luogotenente della Patria Francesco Veniero con lettere del 25 luglio, 5 settembre, 8 novembre, una delle quali anzi accompagnava una ducale (3).

La corrispondenza del Canussio è però scarsa, forse perchè ritornò qualche tempo alla sua città. Pare debba attribuirsi al 1534 una lettera che porta la data del 17 aprile, da Udine, in cui dice d' aver parlato col luogotenente della Patria circa un viaggio da farsi a Venezia ancora per la questione della rocca di Tolmino, ma non sa che decidere e si rimette agli spettabili provveditori (4).

A Venezia si recò invece nel maggio Girolamo Virgilio Formentini per supplicare che fosse restituita a

---

(1) Venezia, Archivio di Stato, *Deliberazioni segrete*, reg. 95, c. 133.

(2) Cividale, R. Museo, *Per la giurisdizione di Tolmino*, 1533-35.

(3) *Id. Id.*

(4) Cividale, R. Museo, *Carte comunali*, busta 28. App. n.° 9.

Cividale la rocca di Tolmino e la giurisdizione in seconda istanza come cosa sua privata *altramente quella sua fedelissima terra de Cividal era uno corpo senza anima non habiando il castello* (1).

Il congresso fu riaperto l' 8 giugno, poi sospeso di nuovo per la morte del pontefice. Ma la questione fu ripresa coscienziosamente e si rinnovarono gl' interrogatori in Tolmino stesso, in presenza del commissario regio Raimondo di Dorimberga, come si rileva da un atto notarile del 24 agosto *actum in ville Tulmini* quando si doveva procedere *ad infrascriptum examem per Clarissimos dominos arbitros et comunem mediatorem tridenti agentes, in negotiis restitutionum deputatos;* ma non essendosi potuto prendere l' accordo per la nomina dell' interprete, l'esame fu rimandato (2). Le reliquie però di questo interrogatorio sono scarsissime.

Durante l' interruzione delle sedute il Canussio potè con molta probabilità ritornare in patria, poichè manca la corrispondenza. Solo il 2 novembre 1534 scrive nuovamente da Venezia riferendo la raccomandazione di Andrea Rosso che tutto fosse pronto pel prossimo dicembre, come scriveva anche il Veniero, perchè i commissari regi e veneti sarebbero ritornati a porre fine alle trattative. S' intende che i Cividalesi dovevano tenersi preparati per difendere i loro diritti su Tolmino. Ma il Canussio o perchè sfiduciato, o prevedendo un compenso troppo tenue, non si mostra disposto a sottoporsi a un nuovo viaggio per assumere la difesa della città nel congresso (3). Dopo questa, non si trovano altre lettere del Canussio riguardanti il congresso di Trento.

(1) Cividale, R. Museo, *Per la giurisdizione di Tolmino.*
(2) Cividale, R. Museo Id.
(3) Cividale, Id. Appen. n. 10.

Il congresso anzichè il dicembre fu riaperto il febbraio 1535 (1) e le discussioni si protrassero ancora fino al giugno in cui finalmente si chiusero colla sentenza pronunciata il giorno 17. Gli storici che ho citato hanno riportato o tutti o in parte i patti stabiliti, perciò aggiungo quì solo quello che riguarda Cividale e Tolmino:

« Spectabilem comunitatem Civitatis austriae reintegrandam esse ad jurisdictionem secundae instantiae » in appellationibus a sententiis latis in villis et locis » quae nobilibus consortibus tulmini in prima instantia sunt restituta inhibendumque esse per regiam maiestatem domino Capitaneo tulmini et aliis magistratibus regiis ne ipsam communitatem in quasi possessione ipsius secundae instantiae aliquo modo in » futurum turbent. Dissentiente magnifico arbitro regio.

» Praeterea eandem communitatem esse reintegrandam ad mutam stratae Plecij iuxta tenorem compositionis secutae et per me secretarium rogatae.

» Quo vero ad custodiam arcis tulmini, quae nomine ipsius civitatis petita est, regios esse absolvendos. » Dissentiente magnifico arbitro venetò.

» Verum quia non convenit, ut dimissa regiae majestati arce, communitas ipsa privetur suo emolumento, » idest marchis septuaginta quas propter ipsam arcem » quotannis ante bellum percipiebat atque a consortibus » tulmini exigebat et nunc regio arcis praefecto praestantur, ordinarunt ipsas annuas marchas per regiam » majestatem esse remittendas ipsi communitati, sive » consortibus, ad commodum ipsius communitatis. Dissentiente magnifico arbitro regio » (2).

---

(1) P. MORIZZO, *op. cit.*, p. 13.

(2) *Liber principalis*, c. 169 e *Absumptum ex sententiis arbitralibus latis in conventu tridentino*, Cividale, R. Museo, busta citata.

Ottenne dunque Cividale il riconoscimento di alcuni diritti secondo le petizioni sue, un risultato delle sue insistenze migliore di quanto prometteva l'accordo di Gradisca, anche non avendo tutto quello che desiderava. È vero però che i membri del congresso non erano rimasti pienamente d'accordo, il che non fu senza conseguenze.

Dopo che fu approvata e pubblicata la sentenza, il 19 settembre 1535 fu dato ordine a ser Donato Malipiero di trovarsi pel 14 ottobre a Pisino, dove altri sarebbero convenuti e particolarmente il dottor Jacopo Florio, espertissimo della facenda, per darle esecuzione (1).

Infatti nell' Istria e nel Carso i commissari terminarono ogni cosa con reciproca soddisfazione e senza molte difficoltà. Ma non altrettanto facilmente poterono essere definite le questioni del Friuli, dove anzi insorsero nuove contese per Belgrado e Castelnuovo, e la sentenza di Trento rimase ineseguita.

Risorse allora anche la questione di Tolmino, sicchè i Cividalesi rinnovarono petizioni alla Repubblica perchè si lasciasse loro l' esercizio dei loro diritti *prout in sententia tridentina est declaratum* chiedendo ancora che *clarissime dominationes vestre* (la Signoria veneta) *scribere dignentur regie maiestati ut vellit prestare assensum suum prout in concordia continetur* (2).

(1) Venezia, Archivio di Stato, *Deliberazioni Secrete*, anno 1535, reg. 56, c. 129.

(2) Venezia, Archivio di Stato, *Provveditori ai confini*, busta 186, c. 76. La petizione è autenticata dal notaio ducale Antonio Macio colla nota « Presens scriptura producta fuit per nuncios comunitatis Civitatis austriae et lecta per me notarium infrascriptum coram magnificis commissariis regiis . . . . . nec non coram clarissimis commissariis Ill.mi Dominii . . . . In cuius responsionem regii suprascripti dixerunt se nomine serenissimi romanorum regis velle absque ulla

Infatti si conservano all' Archivio di Cividale alcune scritture notarili in cui sono registrate le interrogazioni e le deposizioni di testimoni pro e contro i diritti della città su Tolmino.

Ma nè i patti conchiusi, nè le pratiche e discussioni valsero a far rientrare la città negli antichi diritti; i capitoli della pace di Worms e di Trento favorevoli rimasero lettera morta, solo furono rispettati i diritti delle famiglie private e del Capitolo cividalese, che ha tuttora beni in quel territorio. Infatti Girolamo Porcia a proposito di Tolmino dice « Luogo e Castello in » Monte .... prima era sotto il Dominio Veneto, ma » per la capitulatione di Vormazia restò agli imperiali, » e prima era sotto Cividale, ed al presente hanno giu- » risdizione li Signori di Attimis, et altri consorti di » Cividale .... Li consorti giudicano in prima istanza » le Ville, che sono da 20; le appellazioni vanno al » Capitanio e poi a Gorizia; li Consorti sono li For- » mentini, Attimis, Manzano, Cottis e Canussio (2) ». E nonostante qualche altro piccolo tentativo, Tolmino rimase, e, non occorre dirlo, è tuttora nelle mani dell' Austria, che anzi tende ormai a renderlo una fortezza notevole di confine.

---

controversia exequi sententiam tridentinam in omnibus in ipsa scriptura contentis » e porta la data del 23 maggio 1543.

(1) *Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI dal conte Girolamo di Porcia*, Udine 1897, p. 84. Vedi anche manoscritto *Guerra*, LX, 180.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

In palatio civitatensi in consilio ad sonum campanae more solito congregato, in quo interfuerunt spectabiles domini videlicet Magnificus dominus Nicolaus Visnico (visnivich?) provisor Antonius de Puppis gastaldio Joannes Furmintini viceprovisor D. Albertinus de Cusano. D. Antonius Canusius Jeronimus de Tulmino Joannes de Brandis Leonardus de Maniaco Hieronimus de Venzono Daniel de Pertholdis Duratius de Attimis Baptista de Melso Laurus de Varmo Hieronimus Frumentini Jacobus Phitinus Philippus de Portis Fridericus Boianus Bartholomeus Nordius Eustachius Minus, Petrus Booz, Baptista de Puppis Baldus Nordius.

Magnificus et clarissimus dominus Nicolaus Visnico pro serenissimo ducali dominio nostro Venetiarum provisor in ipsa civitate dixit recepisse literas ab Ill.mo ducali domino prefato quibus significatur id ipsum dominium elegisse in superarbitrum super differentiis vertentibus inter Ser.mum regem Ferdinandum ex una et ipsum dominium ex altera occasione bonorum et iurisdictionum hinc inde occupatarum preclarum dominum Ludovico Poro mediolanensem quem approbavit in superarbitrum sacra Cesarea Maiestas et quod in brevi Clarissimus dominus Mathias avogaro arbiter suus super ipsi differentii se collaturus est Tridentum ad Reverendum episcopum eiusdem loci arbitrum Ser.mi regis prefati et pari modo illuc se conferre prenominatus superarbiter ad expediendas ipsas differentias — sibique comitti ab eodem serenissimo dominio quod id ipsum significet et ipsi communitati et particularibus omnibus qui habent interesse et quibus ab agentibus regis quocumque modo occupatur quod se preparent illuc veniendum cum iuribus suis pariter et emolumentis quibuscumque

Ideo inpresentiarum congregari fecisse ipsos dominos et consilium eosdem exhortans ad eligendum aliquem idoneum ac bene instructum ad exequendum quantum in suprascriptis literis continetur quas illico exhibuit perlegendas pro rerum ampliori instructione. quo clarissimo domino provisore audito ac lectis predictis literis nemine presentium discrepante diffinitum fuit quod omnino mittatur ad ipsum conventum petitum sibi relaxare arcem Tulmini, et mutam Plecij occupatas ab ipsis agentibus indebite quondam et contra formam capitulorum vormaciae illicoque deputatus fuit illuc iturus cum iuribus comunitatis spectabilis dominus Antonius Canusius presens et accipiens cum salario unius ducati per singulam diem.

Documento II.

Nicolaus mocenigo patrie Fori Julii locumtenens

Spectabiles provisores dilecti nostri. Attento che lo excellente domino Antonio Canussio doctor Concive vostro e uno di tre oratori di questa patria destinati a Trento: Conveniente cosa, è, che le cause sue sijno prorogate fino al ritorno suo perho ve commettemo che dette sue cause si sue Imparticulari come di clientuli sui nelle quale sua excellentia come advocato overo procurator interveniente debbiano tèner suspese fino al detto suo ritorno da Trento come ricercha il dover et ogni equità — valete.

Utini die XVII aprilis MDXXXIII.

Documento III.

Magnifici domini provisores ac consilium: mercore passatto arivete in venetia tuto ruinato de la vita per li pessimi tempi del viagio de la barca et venere matina me parse primo far capo circa le comissioni de vostra spectabilità con il clarissimo domino Gasper Contareno savio grande come più instructo in tal materia che richiedo nomine vostro che alguno altro de colleggio per essere stato lui ambasator ala cesarea maiestà longo tempo et li in camera sua per longo spacio di tempo fussemo in colloquio circa la commissione di vostra spectabilità tandem in conclusione sua magnificentia have a dire che la rocha di Tulmino et porta plez era cossa difficile a consequirlla iuxta petitionem vestram perchè de illis locis in spem erat capitulatum inter cesaream majestatem et illustrissimum dominium venetum et cum tali responsione meteva a monte tute le rasone mie che aduseva che

tulmino est proprio et particulare bono di vostra spectabilità et simi-
liter de plecio et cosi circa la muda de plecio occupata contra formam
capitulorum vurmacie et altre cosse simili et le innovacione che fa il
capitaneo di tulmino a li signori consorti me dete bona speranza et
promesse per la afectione chel porta a vostra spectabilità far bono
officio in tal materia in collegio in omnibus: tuta via de novo repli-
cando che le cosse di tulmino et plezo erano difficile: pur seguito
a far pratiche in tal materia con li altri clarissimi senatori di collegio
ogni giorno più che posso questa materia sono stato dal clarissimo
domino aloise barbaro consiero qual ha promesso per la afectione
chel porta a vostra spectabilità prestar ogni favore a questa vostra
intentione: lunj che viene spero haver udientia. Meser augustino di
manzano vuol comparere ancora lui in collegio. Insieme con mi tuta
via nomine consortium di tulmino il che m e di grande apiacere azo
meglio se resista a la ingiuria del capitolo de Tolmino.

Di Venetia adì primo di februario 1533

Di vostra spectabilità
Ant.° Canussio doctr. di legge
orator vester.

Documento IV.

Magnifici signori proveditori et consieri. X zorni sono passati che
a posta io mandaj il mio servitore da vostre magnificencie per algune
scripture che me necessitaveno a recuperare la vostra rocha di tul-
mino qual ancora non è ritornatto con le prefate scripture perho
vostre magnificencie se hano charo il beneficio commune (come certo
hano) vederano con ogni accurata diligentia di farlo partire con le
prefate scripture che ho domandate et prego vostre signorie in questo
passo tanto se lassano consigliare di uno suo sviseratto citadino qual
zorno et nocte maj non riposa per lo beneficio comune: che non sia
posta qualche difficultà di alcuno che tal scripture non mi siano
mandate come non pertinente e più tosto damnose a vostre signorie
come potria accadere per dimostrar tropo zello non fusse poi la ro-
vina di mai più non poter rehavere tal rocha perche io voglio che
vui sapete solummodo questo passo al presente che la mazor difficultà
che ho in recuperare tal rocha si è stata la negligentia vostra che
maj in nesuno convento che se hano fatti per tal restituzione de li
capitoli di vurmacia qualli sono stati tre: uno in trieste, uno in ve-
rona et laltro in venetia dove tute le difficulta de li gravatti sono stati
posti in scriptura avanti dicti superarbitri azio deputati. Ancora che

non sia stato maj concluso niente tuta via solum se trova la magnifica citta di tuti li gravati aver tacesto del castello di tulmino et perho questa rasone con qualche altra apresso me fano difficulta tuta via se vui me mandarete le scripture domandate et quelle che ve dimando spero e dico piu che tengo per certo di recuperar la prefata rocha a vostre magnificencie in eo statu et gradu quo vos habebatis ante tempus belli scilicet mittendo castellanum cum salario et regaliis eorum et la appellatione de la contrada di tulmino devolversi a vostre magnificencie qual mia opinione sono certo che la sarà derisa di qualche ocioso come se ne trovano in la terra vostra tuta via sono stato semper di questa et sono per essere usque adfinem: basta mai non cesso di operare qualcossa in questa materia, hier fo scrito ala serenissima signoria de cio non so che dal magnifico secretario. L'altro giorno fui a desinare con lo magnifico avogaro non dormo per causa di tal conto si ho spossatta questa mia opinione. hec satis oltra le predicte scripture vedete di mandarme li patti che vostre magnificencie hano con la serenissima signoria li veri et autentici; per lo prefatto mio servitore et la compra di tulmino autentica qual ha il cancelero vostro la autentica e bona et lassate andare ogni mala mente di alguni che dicano non esser a proposito di monstrare tal scripture perche cossa vana et se lo servitore e spartito non fazano altro di queste ultime perche io lo faro ritornarlo a posta per loro se le accadarano con qualche altra cossa che potrà accadere per conto di vostre signorie ho posposto le cosse mie familiare et mia famiglia: ben aviso quelle di tuti li oratori che sono qui graduatti qualli sono asai di vizenza verona basan cividal di beluno et ystria et altri lochi; il manco salario di qualunche si e di 50 ducati al mese: et se a vostre signorie, par io stia per tre marchetti, mi porto alla discrezione di vostre magnificencie maxime habiendo la più ardua et difficil et pungente causa ala parte adversa se habia a tractare in tuto questo convento il magnifico porro tertio superarbitro hier zonse; ancoi commencemo essere susso le scaramuze hoc unum che tute le cose se hano ad ultimare. sabato passata ser hieronimo frumentino arivete qua qual sarà a proposito za che è qui.

Di la cita di Trento a zorni nove del mese di marzo 1533.

Di vostre magnificencie ecc.

Documento V.

Magnifici domini provisores ac consilium breviter piacendo a le vostre magnificencie se degnerano de mandarme saltem la copia de la compra vostra dil castello di Tulmino per ser francesco cancelero di aliello qual si spartirà per ritornar qua per conto de le cosse del

reverendissimo patriarcha a 4 overo 5 zorni del mese di zugno azo satisfaza a questi commessi de la signoria qualli desiderano di vederla per fondamento de le rasone di vostre magnificiencie qualli se sara a proposito se produra davanti li signori superarbitri insieme con le rasone vostre se non se lasara di canto. ho scritto queste quatro parole volanti calamo et extra domum meam per lo subito spartimento del messo in questa pocha charta: vostre signorie se i e piace il mio servir qua me fazano il modo perche usque ad finem dal canto mio sono per far quello qualle sono tenutto ut promisi, si autem non ie piace il che potria esser me avisano azo repātria a proveder li fatti miei qualli ne hanŏ grande bisogno et azo impona fine a queste impense immoderatissime che se fano qua nec. (1) a vostre magnificencie me ricommando qualle hano a saperé che le cosse di qua se hano ad expedire ommino ancora che le pigliano più tempo di mezzo di quello se pensava et questo per molti garbui che vengono trovati da coloro che sgraffa scriveria il tuto a vostre magnificencie se havesse tempo et charta me reservo altre volte.

Di trento a zorni 25 di marzo 1533.

Antonius Canusius.

Documento VI.

Magnifici domini provisores ac consilium li zorni passati due lettre ho scrito a vostre magnificencie circa lo conto del castello di tulmino qualle io non so se quelli le hanno habute perche io le ho mandate per la via di venetia per li correri di qui et di venetia a Cividal di facile potriano esser smarrite il che parturiria gravissimo damno ale cose vostre del prefato castello, sapiate adunque che sempre sono stato di questa opinione che lo predicto castello se possa ricuperare per vigor de li capituli vormacensi et adeso sono più che maj ancora che lo excellentissimo Florio fusse di contraria opinione qua: et con sua excellentia più e più volte et tante volte ho conferito et disputato sopra tal dificulta che ancora adeso sua excellentia sente di largo judicio che vostre magnificencie possano conseguir tale castello de la appellatione da li signori consorti di tulmino e vostre magnificencie non ho dubio alguno. Heri fui dal magnifico avogaro et ibi semmotis aliis excepto la excellentia del florio aperse diffusamente le rasone vostre circa lo prefato castello: et non trovo altro in contrario contra vui per la parte adversa; excepto il quinto capitulo de li capituli di vormacia quale vole quod extra patriam foro iulii in histria et alibi iurisdictiones locorum fortiliciorum remaneant modo possi-

(1) Segue una parola illeggibile.

dentibus secundum tenorem trengarum et perho il castello est extra patriam et super questo la parte adversa se pol aiutare: tutavia che il castello sia in patria li capituli aiutano ancora vui perchè paciscentes metano lo prefato castello ne li loci et ville de la patria in li prefati capituli; ulterius le appellatione de la contrada di tulmino da vostre magnificiencie andavano al chiarissimo signor logotenente ergo est in patria, perhò bisogna che vostre signorie insieme con li signori consorti qualli in questa cossa debiano sapere meglio di havere qualche acto di appellatione et più che vui poteti de la contrada di tulmino a vostre magnificencie; et di quelle qualche altro atto al clarissimo signor logotenente qual sara molto a proposito a rebater la calunnia di questi agenti cesarei et metete del bono et non siate neligenti perche sic nostra agitur ulterius ad ostendendum quod prefatum castrum sit in patria vedete di mandarme tute quelle letre di la serenissima signoria in li qualli exempta li homini di montagna ha non contribuire con la patria perchè hano altri gravami si di guardare la porta di plezo et altre cose et in ciò fate che li canceleri vostri siano gaiardi et diligenti di trovar ogni cosa che sia proposito a questo, perchè io sono quasi nudo de le cose vostre et essi sano meglio di me circa le cose di plezo similiter vedete di mandarme quelli deputati qualli vui mandavi a custodire li passi tempore belli: se vui non haveti compra di essa porta et ulterius vedete di mandarme la compra del castello di tulmino ad ostendendum quod sit bonum particulare vestrum et il magnifico avogaro dite che è molto a proposito haverla perchè io voglio che vui sapete che in tuto questo convento dè le cose ardue che si hano tractare que et de la Istria e del friul e di beluno cadourio bassano verona vicenza non se ha tractare cossa più ardua et più che incenda ali agenti cesarej che de la cossa vostra del prefato castello: et perho bisogna havere tute le rasone nostre in prompto come vui havete me promptissimo; et tengo per certo per esser cossa ardua che la sara la ultima ad essere expedita: tuta via se la non tirase solum dui o tre mesi ma dui et tre anni et anche tante desene di anni io sono per vedere la fine di questa cossa; qual tiene et li signori consorti et questa afilicta terra orbati ancora che sia certo che in successo di tempo si mi habia nocere tuta via non curo più che sia utile a la mia patria, le cosse di qua andarano molto più a la longa di quello se pensava: il magnifico porro de Milano terzo superarbitro ancora non è zonto in questa terra; et se crede passera molti zorni avanti ariva qua li nostri non voleno sé faza niente per fino non sia zonto. Mo non se scomenza qualcosa et costi di qui e uno charissimo vivere et non mi sa cinque troni al zorno dovendo mandare uno nuncio a vui per le prefate scripture per manco spessa mi ha parso mandare le cavalcature a casa e poi quando voro spartirme mandar per loro

vedete di mandarme le scripture tute autentice signati con il sigillo del magnifico proveditor overo del clarissimo signor logotenente, nec per la norma el zudise de la maiestà di ferdinando si chiama doctor baldus. che a vostre magnificencie sempre me ricommando

Di la città di trento a zorni 27 di aprile 1533.

lo possesso de la muta di plezo autentico sigellatto con S. marco et mandate uno vostro nuncio a posta azo le cose vostre per incuria di altri messi non fedeli non periscano.

Di vostre magnificencie, ecc.

sarà proposito che vostre magnificencie drezano ancora una sua lettera all'Excellentissimo Florio azo sua excellentia fomenta più le cosse vostre perchè vui sapete che plura vincula magis stringunt et fate sia tuta amorevola poi che sua excellentia intra in opinione de la razone vostra piazando a vostre magnificencie tutavia cusi al qual iudicio sempre me riporto.

Documento VII.

Magnifici domini provisores ac consilium domini et patroni mei colendissimi.

Spiritus sancti gratia inspirante tandem questi serenissimi principi sono restati di accordo circa la libertà del iudicare qual hano havere questi tre magnifici superarbitri et luni passato circa vespero che fu 23 de lo instante li agenti de luno et altro principe posserno il consenso del loro signore et ferno lo compromesso ne li prefati tre magnifici superarbitri cum hac libertate tantum che habiano a cognoscere super restitutionibus bonorum privatorum quae continentur in capitulis vurmacie et in retractationibus come saria dire la muta vostra di plezo: et in annexis connexis et dependentibus a prefata capitulatione vormacie et iudicatis et executis omnibus antedictis per ipsos dominos arbitros et non prius che la serenissima signoria sia tenuta ad esborsare a la maiestà del re di romani ducati cinquanta millia et post talem exbursationem factam quod ipsi domini arbitri possint etiam cognoscere super omnibus innovatis et non dependentibus a prefata capitulatione factis tempore trengarum et pace secuta venetiis inter ipsos serenissimos principes usque ad diem compromisi facti in ipsos magnificos dominos superarbitros de le quale iudicature ultimo loco dicte le difficulta di vostre magnificencie quod in communi nissuna di loro è compresa ma tuti se contengano sub capitulis vormacie et sub retractationibus come ho dicto di sopra: ma quanto ale collecte et impositione che li agenti regi fano ali signori consorti e ali particulari citadini et territorio di vostre magnificencie credo

bene che questo capo se cognoscera solum modo post factam exbursationem de li denari ut supra scilicet an possint facere istas collectas vel nec essi magnifici superarbitri ancoi a hore 18 sedebunt ad ius reddendum ho posto in ordine le petizione di vostre magnificencie circa le sue difficulta le qualle ancoi sono per produrlle de le quale ne mando una copia: ne vostre magnificencie se maravegliano se tropo breviter in cosse sue di tanto momento me restrenzo perchè ipsi domini iudices gaudent brevitate et vollunt procedere breviter in unaquaque re nihilominus premisso aliquali processu pro intentione eorum informanda ultra allegationibus premittendis.

Coram vobis magnificis et clarissimis dominis iudicibus compromissariis a serenissimo rege romanorum et illustrissimo dominio veneto pro executione capitulorum vormacie in sequentibus federibus approbate videlicet etc.

Circa iurisdictionalia iura
privatorum hactenus non restituta

pro parte magnifice comunitatis civitatis austrie petitur relaxatio arcis et roche tulmini iure suo privato, ac nomine et sumptibus propriis per dictam magnificam comunitatem posesse et custodite cum fructibus et emolumentis perceptis exinde salva superioritate cui de iure spectat.

Pro parte eiusdem magnifice comunitatis petitur relaxatio et adiudicatio secunde instantie appellationis et superioritatis tam in civilibus quam in criminalibus in omnibus locis et villis in prima instantia relaxatis no ... (1) dominis consortibus tulmini prout exercebat et possidebat ante bellum salva superioritate in ceteris ut supra.

Circa bona privata semel restituta
postea tamen occupata et retractata

pro parte eiusdemmet comunitatis magnifice civitatis austrie semel restitute ad mutam suam strate plecii petitur reintegratio possessionis dicte mute prout erat ante bellum ammoto omni impedimento et quocumque illicito detentore cum damnis interesse passis et fructibus perceptis et cetera.

siche staremo a vedere la risposta di questi regii et drio quella se governeremo hoc unum ego sum in bona spe za che mo nui habiamo

(1) Parola che non ho potuto leggere.

zudesi iustissimi et sincerissimi et non come avante di mo quia ipsi erant iudices et partes atenderemo a procedere in le cause vostrè secondo le scripture che vostre magnificencie mi hano mandato qualle credo bastarano. Secondo io intendo e stato scritto per uno de li collega mei per dimostrar di far facende che alguni soi amici je mandano li bulitini de li gravami che imponevano quelli di goricia per li beni a loro subiecti, vostre magnificencie habiano a sapere che io sono qua per conto loro et neanche dormo; et perho se tal cossa fusse stata a proposito et havesse producto qualche utilità a vostre signorie sive ali particulari di questa terra io non saria stato pegro a richieder tali bulletini; ma perchè io vedeva tal cossa esser superflua et di nissuno momento me parse di non scriver questa lizzerezza a quello: perchè cossì se fara la provisione contra tali regij senza la copia di tali bolletini come se le fusseno qua tute imo se le fusseno non se mostrariano come superflue.

Come meglio di questa cossa scrivero a li signori consorti per li qualli ho fatto grandi fatiche circa ciò.

Ulterius vostre magnificencie hano a sapere che mercore hora debita ut dixi è stato grande disturbo tra li agenti regi et nui circa lo produre de le dimande perche essi volevano che nui producessimo tute le nostre prima et poi loro volevano habute informatione de le nostre petitione far le sue dimande il che saria stato pregiudiciale ali interessarii de la serenissima signoria nostra che loro avessino visto le petitione nostre de primo et noi non le loro et perho volevamo che eadem hora et nui et loro ad uno tracto se producesse le petitione et nostre et loro et sopra questo fu grande rumore et tamen in eadem die nihil conclusum fuit: venere seguente che fu domini superarbitri determinaverunt quod intervenientes pro dominio veneto sive eorum subditi primo producerent X petitiones et data copia earum agentibus regijs quod ipsi habeant respondere infra triduum dictis X petitionibus et postea producere et tot petitiones quibus petitionibus visis per nos qui habeamus infra etiam triduum respondere dictis eorum petitionibus et postea incontinenti producere novas petitiones et sic alternatim et vicissim unaquaque pars habeat producere et respondere usque quod utraque pars habeat petere sive respondere et tuto questo e stato facto con optima rasone a rebater la calúmnia loro azo non habiano questo vantazo di poter credere intima de le cosse nostre et poi loro havesserno a far le petitione contra nos cum damno nostro et interesse.

Venere passatto furno producte solummodo le petitione de la serenissima signoria pro interesse eius che essa ha in la patria circa algune ville occupate per li agenti regi in situ gradisce et montisfalconis: et conveniens fuit quod agentes pro illustrissimo dominio inciperent quia ut scitis a dignioribus est incoandum: vero e che se io

havesse volesto produre le petitione di vostre magnificencie in die veneris habebam locum ma non mi ho curatto ne sim notatus ut insererem petitiones vestras cum petitionibus principum: tamen ita sunt divulgate apud ipsos dominos regios nescio quomodo ac si producissem propter quod ita obvertunt os suum: in rebus vestris maxime circa arcem tulmini ut cetere res aliorum cuiuscumque generis videntur parvi facere propter quod ego tamquam per speculum sine tragenam predico vobis quod aut erunt coacti mediantibus iuribus vestris reddere vestram arcem aut si nollunt reddere totus iste conventus disolvetur absque aliqua re executa.

Dies martis erit locus meus ad producendas petitiones vestras qui est dies belli: voluissem alium diem qui sunt pacis et concordie veluti dies iovis vel veneris sed illariter ingrediemur quo fatta trahunt parvi facto dicto magnifici doctoris baldi superarbitri regii qui heri mihi habuit dicere quod quantum ad dominia spectantia regi nec ego nec alius quisquam spectet quantum sit ungula cui respondidi quod peto ius solummodo et inspectis iuribus vestris erit coactus facere omne illud quod peto: sed risit quodam risu sardonico ma se vedera la fine di questo per iudici più sinceri di esso.

Io sono qua e le cosse mie vano quasi in arbandono il che me di danno molto enorme ma pocho curo pur che le cosse di vostre magnificencie procedano bene perchè ratio universalis semper prevalet particulari: ma bene aviso quelle che io stago con impensa molto grande qua si per la charestia del vivere: come de la consuetudine del banchetare che se usa qua et non se pol far di manco chi non fusse in tuto poltronissimo. Io sono povero come vostre magnificencie sano tamen si per respecto che ripresento vostre magnificencie si perche animus meus habet nescio quid sublime io non posso fare che non fazo qualche particella di gentilezza che lo stipendio che vostre signorie mi dano con quella cossa de la povertà mia non se consuma apresso: et tra le altre cosse di impensa che al presente me occorre é che sono tenuto a fare uno banchcto a li infrascripti signori, qualli non perchè merito, ma per sua gentilezza me hano fato de la sua academia qualli ogni domenica fano una cena e fano una lezze come di parlar per vulgare overo per letera, overo una lezze di parlar solamente, una parola per vulgare e l'altra per lettera et chi contraviene in una parola sola casca in la pena di uno banchetto a tuti li infrascripti siche io sono ancora in tabula notato come sono tuti li altri e se va per rotulo facendo le prefate cene

La compagnia é la infrascripta

Il signor Ludovico Porro il signor doctor Baldus il signor Matio avogaro il signor Sigismondo da tum il signor Rajmondo Dorum-

bergo il magnifico Castelalto capitaneo di trento il maior domo di monsignor cardinale di trento lo conte Paris di Latrone lo magnifico meser Andrea Rubeo secretario veneto lo excellentissimo Florio lo excellentissimo meser Ferrante di Tiene di Vicenza lo excellente meser Alexandro Brandino veronese lo excellentissimo meser Piero de Lonigo di Vizenza la signoria di meser Antonio Strasoldo: et mi coacte mi hano fato intrare in questa gloriosissima compagnia et con loro sono a questi bancheti ogni domenica secondo che a colui viene imposto la girlanda la domenica seguente per lo convito. Io expecto ancora io di esser fatto re per esser stato in contumacia come li altri et contrafactore di le lezze di giorno in giorno et quando sarò facto re io lo acceptarò molto voluntera et con leta ciera et con dape secondo io poro et non secondo meritano ho volesto scriver queste quatro parole iocando a dimostrare le impense extra ordinarie che se fano ad alguni che pensano che per tuto si vive ad uno modo.

Et perho le signorie vostre almanco quello mi hano promesso me attendano et non me lassino patire ma a loco et tempo me mandano lo viatico et spesse mie za che per amor di vostre signorie sono facto vostro servo voluntario relictis rebus meis.

Io non ho potesto scriver ali signori consorti di tulmino io posto le cosse sue in ordine bene quanto da li capituli ho potesto gavare et oltra de ciò del monte . . . . (1).

di Domina zuanina di meser albertino di cusano et di meser zuanne frumentino occupati dal capitaneo Grinover siche le cosse loro le ho assetate bene circa la petitione et credo faro meglio successu temporis se accadera.

Di trento a zorni XXVIII mensis Junii 1533.

Le spesse statuite per la serenissima Signoria ali magnifici zudesi al messe a questo magnifico convento.

al magnifico Domino Ludovico Porro ducati duecento al mese per parte sua.

al magnifico Domino Matio avogaro ducati cento e cinquanta

al magnifico segretario ducati cento.

al excellentissimo Florio ducati octanta come sindico generale

al excellentissimo meser Alexandro veronese sindico fiscali per le cosse de Verona ducati cinquanta.

Antonio Canusio doctor et orator servitor patrie.

---

(1) Seguono alcune parole illeggibili.

Documento VIII.

Magnifici domini provisores ac consilium domini mei honorabiles. Ancoj zorni octo che rivassemo in venetia et zobia di sera seguente si fece collegio per le cosse de li signori arbitri et la serenissima signoria intendendo che io era in venetia me facerno chiamare et me domandorno se era ambasator di vostre magnificencie per le cosse di Tulmino respose che non: ma era orator del magnifico parlamento per algune cosse che a loco et tempo se notificara a sua spectabilità dapoi me domandorno se io era stato a Trento per nome di vostre magnificencie per le occupatione a nui fate per li regii et risposse di si et essa illustrissima signoria volse intender il tuto che io haveva operato in la terra di trento avanti li magnifici superarbitri et le oblatione che verano fatte per la çessione di le rasone di la rocha di Tulmino et haverno grandissimo apiacere intendere et maxime circa la contrada qual io dipinse lata et longa et fructuosa et circa li melioramenti qualli li regi havevano in essa rocha quelli erano pochissimi et ulterius volserno intender la mente di vostre magnificencie sopra ciò ala qualle serenissima signoria respose quanto poteva cavare di vostra signoria era questa di far ogni conato et sforzamento di potere rehavere la sua rocha et in caso che non se potesse rehavere per la pertinacia di questi regij qualli pubblicamente dicano che più tosto sono per lasare resoluto questo convento che relasare tal rocha in hoc casu che vostre signorie (parendo tutavia cusì a essa illustrissima signoria) contentare se di altro tanto overo dil equivalente cha, esser causa che questi illustrissimi potentati non se concordano et essa illustrissima signoria me domandete che cosa vui toresti per equivalente: io respose non sapere ma che la maestà del re dei romani haveva molto bene de li castelli et villazi in li lochi circumvicini: me resposeno tutavia con secretto che vostre signorie non se lassaseno intendere altramente siche vui intendete cum sapienti scribo ulterius volserno intendere li fundamenti del signor superarbitro qual se moveva contra vos che tal rocha non pertineva ale signorie vostre qualli fundamenti resposse io non li haver in memoria et perho io non li poteva refferire tutavia io dise algune cosse che me soccorseno alhora: me domandorno preterea se la rocha di Tulmino fu butata per terra da fulmine et si alhora che fu pressa la era tuta di muro che era *noania* (?) di questi commissarij regij ben vero che nel tempo del teramoto caschete uno pezzo di nuovo ala seconda cossa resposse che la era tuta di muro e lo clarissimo domino Lonardo Emo ex opposito dise che la era parte di legname e parte di muro et altre cosse assaj

circa zio furno dite quelle loco et tempore più difusamente parlaro a bocha (1) a vostre magnificencie venere di matino sequente al hora di collegio fui ancora chiamato in collegio ma non era presente perche fra stato ale pratice per le cosse son › qua si che non comparse me eo referitto dapoj che essa illma signoria voleva informatione di me di la vostra strada circa qualli feramenti furno tolti per lo marascalco di udine have a caro non essere stato presente perche in cio non era bene informatto per avante non ho scrito a vostre magnificencie per non haver habuto messo fidato excepto lo reverendo meser thomaso falcidio qual se spartite senza dirme nulla hec satis a vostre magnificencie sempre me ricommando.

Di Venetia a zorni XVII di decembrio 1533.

Di vostre magnificencie ecc.

Documento IX.

Spectabiles domini provisores ac consilium son stato da poi manzare un bon pezzo con la magnificentia del signor logotenente et inter cetera ho parlato che vostre spectabilità molto desideravano fosse il viazzo di venetia per parlar et (1) parole in collegio circa le cosse vostre di la roca di tulmino sua magnificentia me resposse prout continetur in litera ducali qual mando a vostre spectabilità qual letera fu scritta a 7 di aprile et recevuta a quindise del prefato mese tuta via luj saria stato molto contento havessi fatto tal viazzo se avanti luj avessi resevuto tal letera ma siando il tempo breve non sa che dire. In tal cossa tutavia ne anche me denega se io voglio andare et perho se vostre spectabilità je par faza tal viazzo et che compara in collegio expediscano questa nocte (1) uno nuncio che mi avisa del parere suo al quale sono sempre parato obedire dum ego ero In domo (?) Zum anis di udini a zorni XVII di aprile in la cancelaria del signor logotenente scritta impressa impressa.

Di vostra spectabilità ecc.

Documento X.

Magnifici provisores et consilium hier il magnifico meser andrea rosso secretario de la illustrissima signoria et procurator di quella nel convento di Trento me dise che fesse intender a vostre magnificencie como quelle fusseno in ordine circa tuto il resto de le sue rasone di

(1) Parola illegibile.

la rocha di Tulmino per il primo zorno di decembrio perchè a quello zorno li signori arbitri et commessarij regij et veneti sarano ritornati per dar fine alle cosse contenute in la capitulatio di vormacia. Ancoj rescontrandome lo prefato magnifico meser andrea me domandete se haveva scrito a vostre magnificencie le suprascritte cosse resposse di no et iterum con grandissima instantia me commisse che io ve havesse a scriver che vui siate in ordine a tempo perchè potria esser che non siando in ordine non haverej tempo poj perche il reverendissimo cardinale di Trento iterum a scritto ala ill.ma signoria exortando quella che al tempo prefixo habia destinato il suo arbitro et commissarij perche vol che omnimodo se meta fine alla execution de li prefati capituli di Wormacia perho per satisfactio del prefato magnifico ve ho scritto tanto che lui me ha dicto vostre signorie sono sapientissime perho farano quello che ie parara essere più a proposito de la la prefata rocha di Tolmino. Ben vero e che io non laudo lo conseglio del excellente meser Jacomo Florio che io habia pigliar lo viazo per la expeditio del consiglio perchè ognuno si è apto a questa cossa tanto quanto che io sono perho vostre magnificencie non me angarizarano in questo perche me saria tropo arduo cargho cavalcare in paesi lontanissimi et a mi incogniti in questi tempi di inverno et oltra di questo penso che stagando in venetia il star mio sara piu fructuoso alla vostra cita per conto de la legatio che sono qua circa il subsidio dimandatto che saria per destinarme ad haver il prefato conseglio ne *parla* (?) nome: che alle Signorie vostre molto mi ricommando.

Di venezia a zorni duj di novembrio 1534.

Di vostre magnificencie ecc.

Da poi scrita e zonto a casa il magnifico meser paulo di cusano quel me ha dicto che exorta a far presto quello che vui havete a far perche questo ha inteso esser la mente de grandissimi patricij.

Estratto dal *Nuovo Archivio Veneto*, Nuova Serie, T. X. P. I.
Venezia 1905 — Tip. cav. F. Visentini